



Ipotesi di CCNI stralcio su “Benefici di natura assistenziale e sociale – Polizza Sanitaria” sottoscritta in data 24 aprile 2018” - Ratifica

Il Consiglio di Amministrazione nella riunione del 1° giugno 2018, ha adottato all'unanimità dei presenti la seguente deliberazione n. 97/2018 – Verb. 350

## IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

**VISTO** l'art. 59 del DPR n. 509/1979 "Approvazione della disciplina del rapporto di lavoro del personale degli enti pubblici, di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70 ..." che prevede l'istituzione di un fondo per i benefici assistenziali che ricomprendano anche la possibilità di concessione di prestiti ai dipendenti;

**VISTO** l'art. 24 del DPR n. 171/1991 denominato "Recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo per il triennio 1988-1990 concernente il personale delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione di cui all'art. 9 della legge 9 maggio 1989, n. 168" che recepisce quanto disposto dall'art. 59 del DPR 509/1979 per gli Enti di Ricerca;

**VISTO** l'art. 51 del CCNL sottoscritto in data 07.10.1996 del Comparto Istituzioni ed Enti di Ricerca e Sperimentazione per il personale non dirigenziale (per i livelli IV - VIII) rubricato "Benefici di natura assistenziale e sociale" il quale in particolare prevede che le disponibilità finanziarie da destinare ai Benefici di natura assistenziale e sociale sono determinate " ... nell'ambito dell'importo massimo dell'1 % delle spese per il personale del Comparto iscritte nel bilancio di previsione";

**VISTO** l'art. 74 del CCNL sottoscritto in data 05.03.1998 (Area VII dirigenziale) per i livelli I – III e per il personale Dirigenziale, rubricato "Benefici di natura assistenziale e sociale" il quale in particolare prevede che le disponibilità finanziarie da destinare ai Benefici di natura assistenziale e sociale sono determinate " ... nell'ambito dell'importo massimo dell'1% delle spese per il personale del Comparto iscritte nel bilancio di previsione";

**VISTO** l'art. 28, comma 3, lettera j) del CCNL di Comparto sottoscritto in data 07.04.2006 che prevede esplicitamente la contrattazione integrativa con le OO.SS. esclusivamente per l'individuazione dei "criteri generali per l'istituzione e gestione delle attività socio-assistenziali per il personale";

**VISTO** l'art. 52 del CCNL sottoscritto in data 07.10.1996 del Comparto Istituzioni ed Enti di Ricerca e Sperimentazione per il personale non dirigenziale rubricato "Assicurazioni Integrative";

**VISTO** l'art. 75 del CCNL sottoscritto in data 05.03.1998 del Comparto Istituzioni ed Enti di Ricerca e Sperimentazione - AREA VII per il personale dirigenziale, rubricato "Assicurazioni Integrative";



# Consiglio Nazionale delle Ricerche

**VISTI** gli articoli 68, comma 2, del CCNL del 21.02.2002 rubricato "*Norma di salvaguardia*" e l' art. 25 del CCNL del 13.05.2009 rubricato "*Norma di rinvio*" in base ai quali restano ferme le norme pattizie sopra indicate e quelle non esplicitamente riformate;

**VISTO** il CCNL del Comparto Istruzione e Ricerca sottoscritto dall'ARAN e dalle Confederazioni Sindacali in data 19 aprile 2018 e, in particolare, il Titolo VII "*Welfare Integrativo*" che all'art. 96 fa espresso riferimento ai "*Benefici socio-assistenziali per il personale*";

**CONSIDERATO** che, l'art. 7 del nuovo CCNL siglato il 19 aprile 2018, rubricato "*Contrattazione integrativa*", prevede la durata triennale per i CCNI stipulati successivamente all'entrata in vigore del CCNL;

**VISTI** i Contratti Collettivi Integrativi e gli Accordi stralcio in materia di Benefici assistenziali e sociali sottoscritti dal Consiglio Nazionale delle Ricerche con le OOSS ed in particolare il CCNI stralcio "*Polizza sanitaria*" sottoscritto in data 16 novembre 2010 per il personale dei livelli I-VIII e per il personale dirigenziale Area VII;

**VISTA** l'Intesa attuativa del Contratto Integrativo Stralcio su "*Attività socio-assistenziali Polizza sanitaria*" del 16 novembre 2010 per il personale dei Livelli IV-VIII, dei Livelli I-III (Ricercatori e Tecnologici) e dei Dirigenti;

**VISTA** la Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 25 del 19 luglio 2012, rubricata "*Schemi di relazione illustrativa e di relazione tecnico finanziaria ai contratti integrativi (articolo 40, comma 3-sexiesse, del decreto Legislativo n. 165 del 2001)*";

**VISTA** la deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 153 del 28 dicembre 2017 con cui stato approvato il bilancio di previsione di Ente per l'anno 2018, dove è specificata la determinazione del capitolo di bilancio finalizzato ai benefici assistenziali per il personale dipendente del Consiglio Nazionale delle Ricerche;

**VISTO** l'accordo del 24 aprile 2018 sottoscritto dall'Amministrazione e dalle OO.SS. rappresentative sull'utilizzo del fondo per i benefici assistenziali per gli anni 2015 - 2020;

**VISTA** la scadenza del 31 agosto 2018 della Polizza sanitaria sottoscritta dal CNR con l'UNISALUTE;

**VISTA** l'Ipotesi di CCNI stralcio "*BENEFICI DI NATURA ASSISTENZIALE E SOCIALE - POLIZZA SANITARIA*" per tutti i dipendenti del CNR (ricercatori e tecnologi - personale dei livelli IV - VIII e dirigenti amministrativi) e loro familiari con decorrenza 1° settembre 2018, sottoscritta in data 24 aprile 2018;

**VISTA** la relazione del Dirigente dell'Ufficio Stato Giuridico e Trattamento Economico del Personale della Direzione Centrale Gestione delle Risorse Umane, prot. AMMCNT-CNR n. 0034819 del 17 maggio 2018;

**VISTA** la nota del Direttore Generale prot. AMMCNT-CNR n. 0036444 del 23 maggio 2018, con la quale certifica che il documento "Ipotesi di CCNI stralcio su "Benefici di natura assistenziale e sociale – Polizza Sanitaria" sottoscritta in data 24 aprile 2018", è conforme all'originale;

**VISTO** il parere espresso dal Collegio dei revisori dei conti nella riunione del 29 maggio 2018 con verbale n. 1591;



## **DELIBERA**

1. Di ratificare l'Ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale Integrativo "*Benefici di natura assistenziale e sociale*" che costituisce parte integrante della presente delibera;
2. Di dare mandato all'amministrazione di effettuare gli adempimenti previsti dall'art. 40 bis del D. Lgs n. 165/2001 concernenti la relazione illustrativa e tecnico finanziaria, contenente le medesime motivazioni che hanno generato la stipula dell'Accordo, certificate dall'Organo di controllo.

**IL PRESIDENTE**

F.to digitalmente Massimo Inguscio

**IL DIRETTORE GENERALE**

**IN FUNZIONE DI SEGRETARIO**

F.to digitalmente Giambattista Brignone



**CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE**

DIREZIONE CENTRALE GESTIONE DELLE RISORSE UMANE  
*Ufficio Stato Giuridico e Trattamento Economico del personale*  
*Ufficio Rapporti con le OO.SS.*

**IPOTESI DI CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO STRALCIO  
BENEFICI DI NATURA ASSISTENZIALE E SOCIALE  
POLIZZA SANITARIA**

24 APRILE 2018

*flu*  
*ER*  
*M* *Ch* *BB*



**IPOTESI DI CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO STRALCIO:  
BENEFICI DI NATURA ASSISTENZIALE E SOCIALE  
POLIZZA SANITARIA**

**VISTO** l'art. 59 del DPR n. 509/1979 "Approvazione della disciplina del rapporto di lavoro del personale degli enti pubblici, di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, contenuta nell'ipotesi di accordo del 31 luglio 1979 ad eccezione delle disposizioni di cui agli articoli 1, terzo comma, 5, 12, 28, sesto comma, 53 e 54 nonché agli articoli 17, primo comma, quinta linea, e 33, quinto comma, perché ritenute in contrasto con la legge 20 marzo 1975, n. 70" che prevede l'istituzione di un fondo per i benefici assistenziali che ricomprendano anche la possibilità di concessione di prestiti ai dipendenti;

**VISTO** l'art. 24 del DPR n. 171/1991 denominato "Recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo per il triennio 1988-1990 concernente il personale delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione di cui all'art. 9 della legge 9 maggio 1989, n. 168" che recepisce quanto disposto dall'art. 59 del DPR 509/1979 per gli Enti di Ricerca;

**VISTO** l'art. 51 del CCNL sottoscritto in data 07.10.1996 del Comparto Istituzioni ed Enti di Ricerca e Sperimentazione per il personale non dirigenziale (per i livelli IV - VIII) rubricato "Benefici di natura assistenziale e sociale" il quale in particolare prevede che le disponibilità finanziarie da destinare ai Benefici di natura assistenziale e sociale sono determinate " ... nell'ambito dell'importo massimo dell'1% delle spese per il personale del Comparto iscritte nel bilancio di previsione";

**VISTO** l'art. 74 del CCNL sottoscritto in data 05.03.1998 (Area VII dirigenziale) per i livelli I - III e per il personale Dirigenziale, rubricato "Benefici di natura assistenziale e sociale" il quale in particolare prevede che le disponibilità finanziarie da destinare ai Benefici di natura assistenziale e sociale sono determinate " ... nell'ambito dell'importo massimo dell'1% delle spese per il personale del Comparto iscritte nel bilancio di previsione";

**VISTO** l'art. 28, comma 3 lettera j) del CCNL di Comparto sottoscritto in data 07.04.2006 che prevede esplicitamente la contrattazione integrativa con le OO.SS. esclusivamente per l'individuazione dei "criteri generali per l'istituzione e gestione delle attività socio-assistenziali per il personale";

**VISTO** l'art. 52 del CCNL sottoscritto in data 07.10.1996 del Comparto Istituzioni ed Enti di Ricerca e Sperimentazione per il personale non dirigenziale rubricato "Assicurazioni Integrative";

**VISTO** l'art. 75 del CCNL sottoscritto in data 05.03.1998 del Comparto Istituzioni ed Enti di Ricerca e Sperimentazione- AREA VII per il personale dirigenziale, rubricato "Assicurazioni Integrative";

**VISTI** gli articoli 68, comma 2, del CCNL del 21.02.2002 rubricato "Norma di salvaguardia" e l'art. 25 del CCNL del 13.05.2009 rubricato "Norma di rinvio" in base ai quali restano ferme le norme pattizie sopra indicate e quelle non esplicitamente riformate;

**VISTO** il CCNL del nuovo comparto Istruzione e Ricerca sottoscritto dall'ARAN e dalle Confederazioni Sindacali in data 19 aprile 2018 e, in particolare, il Titolo VII "Welfare Integrativo" che all'art. 96 fa espresso riferimento ai "Benefici socio-assistenziali per il personale";

**CONSIDERATO CHE** l'art. 7 del nuovo CCNL siglato il 19 aprile 2018, rubricato "Contrattazione integrativa", prevede la durata triennale per i CCNI stipulati successivamente all'entrata in vigore del presente CCNL, disponendo al comma 3. "Il contratto collettivo integrativo ha durata triennale e si riferisce a tutte le materie indicate nelle specifiche sezioni. I criteri di ripartizione delle risorse tra le diverse modalità di utilizzo possono essere negoziati con cadenza annuale" ed al comma 10 "I

*m* *per* *ER* 2



## CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

DIREZIONE CENTRALE GESTIONE DELLE RISORSE UMANE

Ufficio Stato Giuridico e Trattamento Economico del personale

Ufficio Rapporti con le OO.SS.

*contratti collettivi ... conservano la loro efficacia fino alla stipulazione, presso ciascuna amministrazione, dei successivi contratti collettivi integrativi”;*

**TENUTO CONTO** pertanto che, fino alla stipula di un nuovo CCNI per i Benefici assistenziali, sociali e ricreativi ai dipendenti, continuano ad essere applicati, anche per l’anno 2018, i medesimi criteri definiti nei CCNI di riferimento attualmente vigenti, con esclusione delle parti eventualmente relative a *performance* e merito;

**VISTI** i Contratti Collettivi Integrativi e gli Accordi stralcio in materia di Benefici assistenziali e sociali sottoscritti dal Consiglio Nazionale delle Ricerche con le OOSS ed in particolare il CCNI stralcio “Polizza sanitaria” sottoscritto in data 16 novembre 2010 per il personale dei livelli I-VIII e per il personale dirigenziale Area VII;

**VISTA** l’Intesa attuativa del Contratto Integrativo Stralcio su “Attività socio-assistenziali Polizza sanitaria” del 16 novembre 2010 per il personale dei Livelli IV-VIII, dei Livelli I-III (Ricercatori e Tecnologici) e dei Dirigenti;

**VISTA** la Circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 25 del 19 luglio 2012, rubricata “*Schemi di relazione illustrativa e di relazione tecnico finanziaria ai contratti integrativi (articolo 40, comma 3-sexiesse, del decreto Legislativo n. 165 del 2001)*”;

**VISTA** la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 153 del 28 dicembre 2017 con cui stato approvato il bilancio di previsioni di Ente per l’anno 2018, dove è specificata la determinazione del capitolo di bilancio finalizzato ai i benefici assistenziali per il personale dipendente del Consiglio delle Ricerche;

**VISTO** l’accordo del 24 aprile 2018 sottoscritto dall’Amministrazione e dalle OO.SS. rappresentative sull’utilizzo del fondo per i benefici assistenziali per gli anni 2015 – 2020;

**VISTA** la scadenza del 31 agosto 2018 della Polizza sanitaria sottoscritta dal CNR con l’UNISALUTE;

**RITENUTO** necessario procedere alla definizione del CCNI stralcio “BENEFICI DI NATURA ASSISTENZIALE E SOCIALE - POLIZZA SANITARIA” per tutti i dipendenti del CNR (ricercatori e tecnologi – personale dei livelli IV – VIII e dirigenti amministrativi) e loro familiari con decorrenza 1 settembre 2018 e del nuovo Capitolato tecnico di gara, per poter dare continuità al servizio riferito alla polizza medesima per i medesimi beneficiari;

### **Tutto ciò premesso**

le Parti sottoscrivono quanto segue:

### **DISPOSIZIONI GENERALI**

#### **Art. 1**

#### **Oggetto e campo di applicazione**

1. Il presente accordo si applica a tutto il personale del CNR (ricercatori e tecnologi – personale dei livelli IV – VIII e dirigenti amministrativi), con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed a tempo determinato in servizio nell’anno di competenza.

  
ER 3

**CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE**

DIREZIONE CENTRALE GESTIONE DELLE RISORSE UMANE

Ufficio Stato Giuridico e Trattamento Economico del personale

Ufficio Rapporti con le OO.SS.

2. La Polizza è estesa ai sensi dell'Art. 5, con oneri a loro carico, anche: ai familiari dei dipendenti conviventi ovvero che per motivi di lavoro non siano conviventi; al personale posto in quiescenza nel corso della durata del Piano sanitario (con oneri a carico del CNR fino alla scadenza dell'annualità di polizza nel corso della quale è avvenuta la cessazione); al personale posto in quiescenza successivamente al 22.09.2010; ai titolari di assegni di ricerca o borse di studio e loro familiari conviventi ovvero che per motivi di lavoro non siano conviventi.

3. L'Amministrazione, in ossequio alla normativa contrattuale richiamata in premessa, ha determinato lo stanziamento del Fondo per i Benefici di natura assistenziale e sociale nel limite massimo dell'1% delle spese del personale del Comparto iscritte nel bilancio di previsione.

4. Per l'anno 2018 l'Amministrazione ha determinato, quindi, uno stanziamento pari a ad € 4.931.300,00 e, considerando la proposta di condizioni economiche riguardanti la nuova Polizza sanitaria decorrente dal 1 settembre 2018, il fondo è suddiviso per l'utilizzo secondo le modalità esplicitate nella sottostante Tabella 1:

**Tabella 1 - Utilizzo del Fondo dei benefici di natura assistenziale e sociale anno 2018**

Fondo per i Benefici Assistenziali - Anno 2018			
Utilizzo del Fondo			
Descrizione	Importo	Destinazione	Note
<b>Fondo</b>	<b>4.931.300,00</b>	Benefici Assistenziali per tutti i dipendenti	Pari all'1% delle spese di previsione del personale art. 51 CCNL 07.10.1996 - art. 74 CCNL 05.03.1998
U T I L I Z Z O	Polizza sanitaria Unisalute periodo 01.01.2018 - 31.08.2018	Numero dipendenti 7540 * 275 (contributo complessivo per dipendente) = 2.073.500 * 8/12= 1.382.333-	CCNI 16.11.2010 Intesa attuativa 20.06.2014
	Polizza sanitaria periodo 01.09.2018 - 31.12.2018	Numero dipendenti 8604 * 330 (contributo complessivo per dipendente) = 2.839.320 * 4/12= 946.440-	
	Borse di studio	Borse di studio con criteri adottati nel 2008	CCIN 18.04.2008
	Attività culturali e ricreative	Soggiorni di studio, colonie estive/invernali, viaggi, ecc.	CCNI 01.03.2004 Gestito dalla Sezione UACR
	Asili nido	Contributo per pagamento retta asili nido	Accordo con le OO.SS. del 15.07.2008
	Prestiti	Sussidio per interessi sui prestiti	CCNI 08.09.2008 e dal 27.09.2016 il CCNI "Contributo per interessi passivi su prestiti al personale dipendente"
	Sussidi	Sussidi speciali ed ordinari per le spese sanitarie che esulano dalla polizza o per i non aderenti	Può essere incrementato dalle quote non utilizzate per la polizza sanitaria.

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a signature that appears to be 'ER'.

**CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE**

DIREZIONE CENTRALE GESTIONE DELLE RISORSE UMANE

Ufficio Stato Giuridico e Trattamento Economico del personale

Ufficio Rapporti con le OO.SS.

5. Per l'anno 2019-2020 lo stanziamento previsto, che potrà essere oggetto di incremento per adeguamento all'1%, è considerato pari a € 4.931.300,00 e tenuto conto della proposta di condizioni economiche riguardanti la nuova Polizza sanitaria, per ciascuna annualità di riferimento, il fondo è suddiviso secondo le modalità esplicitate nella sottostante Tabella 2:

**Tabella 2 - Utilizzo del Fondo dei benefici di natura assistenziale e sociale anni 2019 e 2020**

Fondo per i Benefici Assistenziali - Anni 2019-2020			
Utilizzo del Fondo			
Descrizione	Importo	Destinazione	Note
<b>Fondo</b>	<b>4.931.300,00</b>	Benefici Assistenziali per tutti i dipendenti	Pari all'1% delle spese di previsione del personale art. 51 CCNL 07.10.1996 - art. 74 CCNL 05.03.1998
Polizza sanitaria	2.839.320,00	Numero dipendenti 8604 * 330 (contributo complessivo per dipendente)	
Borse di studio	700.000,00	Borse di studio con criteri adottati nel 2008	CCIN 18.04.2008
Attività culturali e ricreative	200.000,00	Soggiorni di studio, colonie estive/invernali, viaggi, ecc.	CCNI 01.03.2004 Gestito dalla Sezione UACR
Asili nido	80.000,00	Contributo per pagamento retta asili nido	Accordo con le OO.SS. del 15.07.2008
Prestiti	300.000,00	Sussidio per interessi sui prestiti	CCNI 08.09.2008 e dal 27.09.2016 il CCNI "Contributo per interessi passivi su prestiti al personale dipendente"
Sussidi	811.980,00	Sussidi speciali ed ordinari per le spese sanitarie che esulano dalla polizza o per i non aderenti	Può essere incrementato dalle quote non utilizzate per la polizza sanitaria.

**Art. 2****Fondo Polizza sanitaria – modalità di accesso**

1. Il CNR prevede la copertura sanitaria per tutti i dipendenti con contratto a tempo indeterminato e determinato mediante la stipula di una Polizza sanitaria, il cui premio annuo lordo pro-capite a totale carico dell'Ente compreso oneri riflessi, non potrà superare € 330,00.

2. I dipendenti che desiderano rinunciare alla copertura sanitaria prevista dalla Polizza, le cui condizioni saranno descritte dettagliatamente in apposita direttiva, dovranno darne comunicazione all'Ente, esclusivamente tramite l'utilizzo del sistema SIPER, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data della predetta direttiva. In mancanza di rinuncia entro il predetto termine, il dipendente risulterà iscritto automaticamente ai benefici della Polizza sanitaria, come previsto dal Capitolato tecnico di gara.

3. Secondo le modalità ed i tempi indicati nella predetta direttiva, potranno esprimere l'adesione facoltativa alla Polizza: i dipendenti per conto dei familiari ammessi ai benefici della medesima; i dipendenti posti in quiescenza nel corso della durata del Piano sanitario; i dipendenti posti in quiescenza successivamente al 22.09.2010; i titolari di assegni e borse di studio e loro familiari conviventi ovvero che per motivi di lavoro non siano conviventi.

   5



**Art. 3**

**Assistenza sanitaria per i dipendenti che rinunceranno alla Polizza**

1. I dipendenti che rinunciano ai benefici della Polizza potranno ottenere il rimborso del 50% delle spese documentate per sussidio ordinario sostenute fino all'importo massimo del premio oggetto di aggiudicazione per ciascun anno di riferimento, corrispondente al premio lordo di aggiudicazione della gara. L'importo predetto viene riservato ad esclusivo utilizzo del dipendente rinunciatario e non può essere utilizzato per richiedere il rimborso delle spese sostenute dai familiari del dipendente medesimo.
2. L'eventuale quota inutilizzata del predetto importo relativa all'anno di riferimento verrà destinata ad incrementare il fondo dedicato ai Sussidi ordinari e/o speciali a beneficio di tutti i dipendenti.

**Art. 4**

**Utilizzo del Fondo Sussidi ordinari e speciali**

1. Tutti i dipendenti ed i loro familiari, sia iscritti che non iscritti alla Polizza sanitaria, possono comunque concorrere all'utilizzo del fondo residuo disponibile per l'erogazione dei sussidi ordinari e speciali con i medesimi criteri e nei limiti definiti dal vigente CCNI.  
L'eventuale residuo disponibile risultante dalla differenza tra il premio a base d'asta ed il premio oggetto di aggiudicazione sarà destinato ad incrementare la disponibilità per l'erogazione dei sussidi ovvero, in caso di intera soddisfazione della voce sussidi ad altre voci carenti di disponibilità secondo il seguente ordine di utilizzo: asili nido; Borse di studio e Prestiti.
2. Tutti i dipendenti ed i loro familiari, sia iscritti che non iscritti alla Polizza sanitaria, potranno accedere alle risorse del Fondo Sussidi ordinari e speciali solamente dopo aver chiesto il rimborso delle spese alla Compagnia di assicurazione.
3. Tutti i dipendenti ed i loro familiari, sia iscritti che non iscritti alla Polizza sanitaria, potranno accedere alle risorse del Fondo Sussidi ordinari e speciali per chiedere esclusivamente il rimborso delle spese non coperte dalla Polizza sanitaria.

**Art. 5**

**Estensione facoltativa ai familiari e dipendenti in quiescenza**

1. L'Amministrazione provvederà a comunicare, tramite email istituzionale ovvero con adeguata informativa da pubblicare sul sito CNR, i tempi per l'adesione volontaria alla Polizza Sanitaria, secondo le indicazioni fornite dalla Compagnia aggiudicataria, riguardante il personale con premio a proprio carico, quale: i familiari dei dipendenti conviventi ovvero che per motivi di lavoro non siano conviventi, il personale posto in quiescenza nel corso della durata del Piano sanitario (con oneri a carico del CNR fino alla scadenza dell'annualità di polizza nel corso della quale è avvenuta la cessazione); il personale posto in quiescenza successivamente al 22/09/2010; i soggetti titolari di assegni di ricerca o borse di studio e loro familiari conviventi ovvero che per motivi di lavoro non siano conviventi.



## CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

DIREZIONE CENTRALE GESTIONE DELLE RISORSE UMANE

Ufficio Stato Giuridico e Trattamento Economico del personale

Ufficio Rapporti con le OO.SS.

2. Per i dipendenti iscritti alla Polizza sanitaria che estendono la copertura ai propri familiari, come sopra specificato, il premio annuo corrispondente verrà versato dal CNR alla Compagnia assicuratrice in tre rate quadrimestrali, previa relativa trattenuta mensile sullo stipendio nella misura necessaria a far fronte all'importo della singola rata.

### Art. 6

#### Modifiche ed integrazioni

1. Le parti si impegnano a rimodulare, ove necessario, le modalità previste dalla presente intesa con cadenza triennale in corrispondenza del rinnovo della Polizza sanitaria in conseguenza di adeguamenti della normativa generale o contrattuale ovvero modifiche delle condizioni complessive di riferimento.

Delegazione di parte Pubblica CNR

Presidente .....

o suo Delegato.....

Direttore generale.....

o suo Delegato.....

Delegazione di parte Sindacale

FLC CGIL.....

CISL SCUOLA.....

FED. UIL SCUOLA RUA.....

FED. GILDA UNAMS .....

## DICHIARAZIONE A VERBALE RESA DALLA FLC CGIL

Ipotesi utilizzo risorse finanziarie per la gestione dei benefici di natura assistenziale e sociale – anni 2015-2016-2017-2018-2019-2020 e ipotesi CCNI stralcio sui benefici di natura assistenziale e sociale - Polizza Sanitaria

La FLC CGIL non sottoscrive gli accordi in quanto, come anticipato nel corso dell'incontro tenutosi il 13 aprile us, non condivide l'ipotesi di utilizzo del Fondo così proposto, ritenendo, tra l'altro, che con l'ipotesi proposta di CCNI si mette in discussione l'efficacia del sistema integrato Sussidi Sanitari/Polizza Sanitaria. Non condivide, in particolare, l'incremento del Fondo destinato a finanziare la Polizza Sanitaria, con l'erosione delle già magre risorse previste per le "Borse di Studio a favore dei figli dei dipendenti", che passano da € 800.000,00 a €700.000,00, nonché il significativo decremento delle risorse per i Sussidi Sanitari che passano da €1.051.300,00 del 2016-2017 a € 811.980,00 previsti per il 2019-2020.

La FLC CGIL ritiene che le risorse del Fondo, soldi pubblici, destinate alle lavoratrici e ai lavoratori CNR, devono essere prioritariamente redistribuite ai dipendenti dell'Ente e non destinate surrettiziamente a finanziare compagnie di assicurazioni.

*Roma, 24 aprile 2018*

*Rosa Ruscitti*  
FLC CGIL CNR  
